

Codice A1103A

D.D. 23 gennaio 2026, n. 21

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - DL n. 19/2020 e DPGR 32/2021- (Fasc. 31COV/2021, 00056088/2022 Acc. 588/2026 578/2026).



ATTO DD 21/A1103A/2026

DEL 23/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - DL n. 19/2020 e DPGR 32/2021- (Fasc. 31COV/2021, 00056088/2022 Acc. 588/2026 578/2026)

Visti gli atti trasmessi dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta – Stazione di Torino Pozzo Strada, a carico del Sig. re *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis* (ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. *omissis ommissis*), in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. TOCS58-80 del 14.03.2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, all'interno del Parco della Pellerina, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 12.03.2021 relativo al “*divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici*”;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso invece che lo stesso ha presentato nei termini uno scritto difensivo con espressa richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689;

dato atto che all'audizione, regolarmente convocata – a distanza - per la data del 19.01.2026 (con lettera di convocazione inviata tramite posta elettronica certificata presso il domicilio digitale del difensore incaricato) non sono intervenuti né l'avvocato né la persona interessata;

considerate pertanto le memorie presentate, ritenute comunque sufficienti ai fini della definizione della presente istruttoria e valutate le stesse non aventi natura esimente rispetto alla condotta contestata; in particolare ritenendosi che la *ratio* della norma fosse da rinvenirsi non soltanto – come sostenuto – nel divieto di utilizzo delle attrezzature, comunque attestato dall'Accertatore, ma anche nel divieto di quell'assemblamento che, trovandosi più soggetti all'interno delle aree preventivamente interdette, potesse determinarsi;

considerate altresì le controdeduzioni pervenute dagli accertatori che sostanzialmente confermano gli elementi emersi dal verbale - e dunque la violazione - ed in particolare l'accesso da parte dell'interessato e di altro soggetto all'interno dell'area interdetta da nastro segnaletico bianco e rosso;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visto in particolare il punto 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 36 del 12/03/2021 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi ;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1369/2026 e 1370/2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2026	588/2026	Sanzione
39580/2026	578/2026	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notifica ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti